

DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2012
314/2012/R/COM

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE
DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO 2012 E SUCCESSIVI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (di seguito: legge 225/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 7 marzo 1996, n. 108, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 108/96);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito D.P.R. 445/2000);
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che istituisce l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che trasferisce i poteri di regolazione tariffaria e di qualità del servizio all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 (di seguito: dPCM 22 maggio 2012);
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, recante estensione dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 maggio 2012 alle province di Reggio Emilia e Rovigo (di seguito: deliberazione del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012);

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (di seguito: decreto legge 74/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 (di seguito: decreto ministeriale 1 giugno 2012);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione 281/05) e in particolare le “Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi” approvato con deliberazione 281/05, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TICA);
- l'allegato A alla delibera 18 dicembre 2006, n. 292/06 come modificato e integrato (di seguito: deliberazione 292/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione 11/07) e in particolare il “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione” approvato con deliberazione 11/07 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 come modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/12/R/gas, come modificata e integrata (di seguito: Deliberazione 28/12/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 74/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/com (di seguito: deliberazione 235/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 250/2012/R/com;
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità del 20 ottobre 2010 n. 6/10 (di seguito: determinazione 6/10).

CONSIDERATO CHE:

- in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato le province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, con dPCM 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012 il suddetto stato di emergenza è stato esteso alle province di Reggio Emilia e Rovigo;

- con la deliberazione 235/2012/R/com l'Autorità ha adottato un primo provvedimento d'urgenza a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni successivi (di seguito: eventi sismici del 20 maggio 2012) prevedendo, in particolare, la sospensione a partire dal 20 maggio 2012 dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate, e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) per le utenze site nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da provvedimenti delle autorità competenti;
- con la medesima deliberazione 235/2012/R/com l'Autorità ha rimandato ad un successivo provvedimento l'indicazione della scadenza della sospensione dei termini di pagamento di cui al precedente alinea nonché l'eventuale introduzione di agevolazioni di natura tariffaria;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 74/12 prevede che "le disposizioni del decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 130, del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212";
- l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, in corso di conversione, prevede che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti riforniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge;
- il medesimo comma prevede altresì che entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplini altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legge, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
- alcuni operatori e associazioni di categoria operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi hanno segnalato all'Autorità rilevanti criticità emerse a seguito della sospensione di cui al punto 1. della deliberazione 235/2012/R/com;
- dalle prime stime fornite dai suddetti operatori si evince che la suddetta sospensione ha effetti di mancato ricavo complessivamente per i soggetti esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica e del gas per alcune centinaia

di milioni di euro; e, che, per alcuni soggetti detto mancato ricavo costituisce una percentuale rilevante dell'intero fatturato tale da mettere a rischio l'equilibrio economico finanziario dell'impresa stessa;

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, ultimo periodo, prevede che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- gli operatori hanno altresì richiesto chiarimenti sulla possibilità di procedere (o meno) a richiedere la sospensione della fornitura per situazioni di morosità relative a periodi precedenti agli eventi sismici del 20 maggio 2012 nei comuni colpiti dai medesimi eventi;
- nel settore dell'energia elettrica e del gas sono già state istituite apposite componenti tariffarie come maggiorazioni dei corrispettivi per il servizio di distribuzione o di trasporto a copertura di meccanismi perequativi; la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) è il soggetto che gestisce la raccolta e l'erogazione dei gettiti delle suddette componenti;
- nel settore idrico non esiste un soggetto analogo alla Cassa e risulta tuttora in corso il procedimento avviato con la deliberazione 74/2012/R/idr per l'adozione di provvedimenti tariffari dell'Autorità in materia di servizi idrici;
- alcuni distributori operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 hanno altresì segnalato la necessità di ripianificare le proprie attività ai fini di garantire le connessioni alla rete dei moduli abitativi predisposti per ospitare tutti coloro le cui abitazioni risultavano inagibili nonché la messa in sicurezza degli immobili danneggiati, con la conseguente impossibilità per i medesimi distributori di rispettare le tempistiche previste dal TICA relativamente alla connessione degli impianti di produzione;
- dette difficoltà presumibilmente si estendono anche nei territori immediatamente limitrofi alle zone colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012;
- i suddetti distributori hanno altresì comunicato di aver ricevuto segnalazioni da parte dei produttori operanti nelle medesime zone circa l'impossibilità di rispettare i tempi previsti a loro carico da parte del TICA;
- in data 31 luglio 2012 scadono i termini per la compilazione della raccolta dati "Telegestione gas", in materia di misuratori del gas naturale, avviata in data 2 luglio 2012, ai sensi del comma 11.1, lettera a), della deliberazione ARG/gas 155/08, e contenente anche un'indagine relativa alla vetustà dei misuratori medesimi, di cui al comma 5.2 della deliberazione 28/12/R/gas;
- in data 31 luglio 2012 scadono i termini per la compilazione della raccolta dati "Telegestione dei misuratori di bassa tensione", in materia di misuratori dell'energia elettrica, avviata in data 5 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione n. 292/06;
- il comma 7.1 della RTDG prevede che le imprese di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale trasmettano entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, i dati necessari alla determinazione tariffaria per l'anno successivo;
- il comma 51.4 della RTDG prevede che ciascuna impresa distributrice entro il 31 luglio di ogni anno trasmetta alla Cassa le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno precedente;

- il comma 51.7 della RTDG prevede che, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ciascuna impresa distributrice provveda a versare quanto dovuto alla Cassa in relazione ai singoli meccanismi di perequazione;
- il TIU ha previsto obblighi di comunicazione a carico delle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas in materia di separazione contabile nonché, per le imprese che gestiscono infrastrutture essenziali nei citati settori, obblighi di comunicazione in materia di separazione funzionale;
- in data 21 maggio 2012 è stata dato avvio alla raccolta dei conti annuali separati, in modalità telematica, relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2010 (esercizio 2011), entro i termini previsti dalla parte V e VI del TIU;
- la determinazione 6/10 ha previsto le modalità operative per le comunicazioni connesse agli obblighi di separazione funzionale ai sensi della Parte IV del TIU; la medesima determinazione, in particolare ha stabilito, al comma 4, i termini per la comunicazione delle informazioni di stato e, al comma 7, i termini per le altre comunicazioni obbligatorie per gli anni a partire dal 2011;
- alcune imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, hanno segnalato agli Uffici dell'Autorità difficoltà nel rispetto delle scadenze previste per le comunicazioni obbligatorie in materia di separazione funzionale e contabile a causa dei danni subiti dagli archivi e dai sistemi informativi aziendali.

RITENUTO OPPORTUNO ED URGENTE:

- nelle more dell'adozione delle agevolazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, fissare il termine della sospensione dei termini di pagamento delle fatture disposta dalla deliberazione 235/2012/R/com;
- al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali e di favorire il riavvio delle imprese e delle attività produttive nelle zone colpite dal sisma, stabilire che nel periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture non si applichino le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti dei clienti finali;
- al fine di tutelare l'equilibrio economico finanziario degli esercenti l'attività di vendita, come individuata dal comma 4.1, lettere f), g), h), r), s) e t) del TIU, adottare azioni immediate a sostegno dell'operatività dei medesimi soggetti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012;
- prevedere che le suddette azioni siano destinate ai soggetti per i quali la sospensione dei termini di pagamento delle fatture disposta dalla deliberazione 235/2012/R/com comporti una significativa riduzione del fatturato, tale da poter indurre criticità finanziarie a carico dei medesimi soggetti;
- prevedere l'esclusione del servizio idrico dalle azioni di cui ai precedenti alinea, in quanto per il suddetto settore non sono ancora operativi meccanismi perequativi analoghi a quelli utilizzati negli altri settori; né è possibile individuare nell'immediato il soggetto che gestisce centralmente il meccanismo perequativo;
- prevedere, pertanto, che gli esercenti l'attività di vendita, possano richiedere, con riferimento a ciascun settore e limitatamente ai settori elettrico, gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, un anticipo sugli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento ai sensi al punto 1. della

deliberazione 235/2012/R/com, qualora l'importo delle fatture emesse dall'1 gennaio 2012 al 20 maggio 2012, relative ai clienti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della sopraddetta deliberazione, rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture relative alla totalità dei clienti serviti nel medesimo periodo in quanto si ritiene che al di sotto di tale soglia la riduzione del fatturato non possa essere tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario dell'esercente;

- per evitare discriminazioni tra gli esercenti, prevedere che l'anticipazione venga limitata agli importi eccedenti la sopra indicata soglia del 3% di incidenza delle fatture oggetto di sospensione rispetto al totale delle fatture;
- identificare la Cassa quale soggetto preposto all'erogazione delle anticipazioni di cui ai precedenti alinea in coerenza con le perequazioni elettricità e gas;
- per garantire la sostanziale neutralità dell'intervento nei confronti del sistema elettrico e gas, prevedere che la richiesta di anticipazione di cui ai precedenti alinea comporti il riconoscimento da parte dell'esercente la vendita di un tasso di interesse non inferiore al rendimento ottenuto dalla Cassa sulle proprie giacenze;
- prevedere che le anticipazioni di cui ai precedenti alinea relativamente all'energia elettrica siano poste in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera g), del TIT (di seguito: conto UC3), relativamente al gas naturale e ai gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate siano poste in capo al conto di cui al comma 93.1, lettera c), della RTDG (di seguito: conto UG1);
- prevedere che la Cassa effettui controlli anche a campione sulla veridicità dei dati dichiarati dagli esercenti l'attività di vendita che richiedono l'anticipo;
- rimandare a successivo provvedimento:
 - a. coerentemente con quanto previsto dal decreto legge 74/12, la definizione delle modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, l'individuazione delle modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
 - b. la definizione delle modalità di restituzione alla Cassa delle somme anticipate, coerentemente con la sopra richiamata rateizzazione, nonché le modalità volte a minimizzare l'impatto circa potenziali inadempimenti relativi ai clienti finali oggetto della sospensione dei pagamenti e della rateizzazione;
 - c. a valle della gestione da parte di Cassa della prima *tranche* di anticipazioni, la valutazione dell'opportunità di richiedere la presentazione di garanzie da parte degli esercenti la vendita ai fini dell'erogazione delle anticipazioni successive;
- prevedere la sospensione delle tempistiche previste dal TICA per i produttori siti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012;
- prevedere la sospensione delle tempistiche previste dal TICA per i distributori operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e in quelle immediatamente limitrofe; prevedere pertanto che detta sospensione si applichi ai distributori operanti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

- prevedere che le sospensioni di cui ai precedenti due alinea siano pari rispettivamente a 90 giorni per i produttori e a 60 giorni solari con decorrenza dal 20 maggio 2012, per i distributori;
- prevedere che sia prorogata al 30 settembre 2012 la chiusura della raccolta dati “Telegestione Gas”, per le imprese di distribuzione del gas naturale con sede legale nei comuni identificati all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 74/12;
- prevedere che sia prorogata al 30 settembre 2012 la chiusura della raccolta dati “Telegestione dei misuratori di bassa tensione”, per le imprese distributrici dell’energia elettrica, ivi incluse le cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, (indipendentemente dal numero di clienti BT serviti) con sede legale nei comuni identificati all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 74/12;
- prevedere una proroga di 90 giorni rispetto al termine di cui al comma 7.1 della RTDG, o di altro termine fissato in deroga, per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione tariffaria per l’anno 2013;
- prevedere che la proroga sia valida per la trasmissione dei seguenti dati:
 - dati di località relativi a comuni identificati all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 74/12, da parte delle imprese distributrici, indipendentemente dall’ubicazione della sede legale societaria;
 - dati di località e dati di società, da parte delle imprese distributrici, la cui sede legale risulti ubicata in comuni identificati all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 74/12;
- prevedere che, in attesa dell’invio dei dati di cui ai precedenti alinea, si proceda con la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi delle disposizioni di cui al comma 7.6 della RTDG;
- prevedere che i dati, di cui ai precedenti alinea, possano essere utilizzati per la fissazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2013 ai fini della determinazione degli importi di perequazione in acconto relativi al medesimo anno 2013, di cui all’articolo 50 della RTDG.
- prevedere una proroga di 90 giorni del termine previsto dal comma 51.4 della RTDG, o di altro termine fissato in deroga, ai fini della trasmissione alla Cassa delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare di perequazione relativo all’anno 2011 e la conseguente proroga della scadenza di cui al comma 51.7 della RTDG ai fini dei versamenti degli importi dovuti in relazione ai meccanismi di perequazione;
- prevedere una proroga dei termini previsti dal TIU per l’invio dei conti annuali separati relativi all’esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2010 (esercizio 2011), nonché dei termini previsti dal comma 4 e dal comma 7, della determinazione 6/10 per l’invio delle comunicazioni obbligatorie in materia di separazione funzionale relative all’anno 2012 per le imprese aventi sede legale nei comuni identificati all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 74/12

DELIBERA

Articolo 1

Definizione del periodo di sospensione dei termini di pagamento

- 1.1 Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com è pari a 6 mesi, corrispondente al periodo massimo previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, ovvero, se differente, pari al periodo massimo di sospensione fissato in sede di conversione del medesimo decreto.

Articolo 2

Misure finanziarie a sostegno degli esercenti l'attività di vendita

- 2.1 A fronte di una comprovata criticità finanziaria gli esercenti l'attività di vendita, come individuata dal comma 4.1, lettere f), g), h), r), s) e t) del TIU (di seguito: esercenti la vendita), possono richiedere alla Cassa l'anticipazione degli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1. della deliberazione 235/2012/R/com, nei limiti di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3.
- 2.2 Con riferimento a ciascun singolo settore e limitatamente ai settori dell'elettricità, del gas naturale e dei gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, possono richiedere l'anticipazione di cui al precedente comma 2.1 gli esercenti la vendita per i quali l'importo delle fatture emesse nel periodo 1 gennaio 2012 - 20 maggio 2012, relative ai clienti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della deliberazione 235/2012/R/com, rappresenta oltre il 3% dell'importo delle fatture relative alla totalità dei clienti serviti nel medesimo periodo.
- 2.3 L'anticipazione riconosciuta ai sensi del comma 2.1 nel periodo t , relativamente a ciascun servizio, è pari a

$$ANT_t = \left(\frac{FATT^{TER}_{1/1-20/5} - \alpha FATT^{TOT}_{1/1-20/5}}{FATT^{TER}_{1/1-20/5}} \right) FATT_t^{TER}$$

dove, relativamente al servizio per il quale si richiede l'anticipazione:

$FATT^{TOT}_{1/1-20/5}$ = importo delle fatture complessivamente emesse dall'esercente l'attività di vendita nel periodo 1 gennaio 2012-20 maggio 2012;

$FATT^{TER}_{1/1-20/5}$ = importo delle fatture emesse dall'esercente l'attività di vendita nel periodo 1 gennaio 2012 - 20 maggio 2012 verso clienti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della deliberazione 235/2012/R/com;

$FATT_t^{TER}$ =importo delle fatture emesse o da emettere dall'esercente l'attività di vendita nel periodo t relativamente ai clienti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della deliberazione 235/2012/R/com, calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 3 del presente provvedimento;

$\alpha = 3\%$

- 2.4 L'anticipazione di cui al presente articolo comporta il riconoscimento alla Cassa, da parte dell'esercente la vendita, di un tasso di interesse pari al tasso di interesse ottenuto dalla medesima Cassa sulle giacenze in gestione.
- 2.5 Con successivo provvedimento, l'Autorità disciplina le modalità di restituzione alla Cassa delle somme anticipate ai sensi del presente articolo.

Articolo 3

Modalità di richiesta delle misure finanziarie

- 3.1 Ai fini di quanto previsto all'Articolo 2, gli esercenti la vendita interessati trasmettono le richieste di anticipo alla Cassa, dichiarando il rispetto della condizione di cui al comma 2.2, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R 445/2000.
- 3.2 Contestualmente alle richieste di cui al comma 3.1, gli esercenti la vendita trasmettono la documentazione riepilogativa degli importi delle fatture emesse o da emettere entro il 30 giugno 2012, i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1. della deliberazione 235/2012/R/com, dettagliata per cliente finale interessato, con l'indicazione del comune di appartenenza. Gli importi di cui al presente comma devono essere indicati al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte dei clienti finali.
- 3.3 Al fine di ottenere successive anticipazioni, gli esercenti la vendita che hanno presentato richiesta di cui al comma 3.1, trasmettono, entro il giorno 20 di ogni mese, la documentazione di cui al comma 3.2 relativamente alle fatture emesse o da emettere nel mese precedente - secondo una periodicità non inferiore alla periodicità di fatturazione normalmente applicata - i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1. della deliberazione 235/2012/R/com, nonché eventuali rettifiche e aggiornamenti di quanto già precedentemente trasmesso ai sensi del comma 3.2, ivi compresi eventuali pagamenti nel frattempo effettuati dai clienti finali.
- 3.4 Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, per i clienti finali di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012, gli esercenti la vendita autocertificano di essere in possesso della documentazione comprovante l'avvenuta sospensione degli adempimenti degli obblighi tributari prevista dal medesimo comma del suddetto decreto; tale documentazione dovrà essere messa a disposizione della Cassa qualora la medesima ne faccia richiesta.

Articolo 4

Disposizioni alla Cassa

- 4.1 Con riferimento alle anticipazioni richieste ai sensi del comma 2.2, la Cassa provvede ad erogare gli importi indicati nella documentazione di cui ai precedenti commi 3.2 e 3.3, al netto delle somme eventualmente già pagate dai

- clienti finali, delle imposte e dell’IVA, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione.
- 4.2 Le anticipazioni di cui al comma 4.1 sono poste in capo:
- a) al conto UC3 di cui al comma 47.1, lettera g), del TIT, relativamente all’energia elettrica;
 - b) al conto UG1 di cui al comma 93.1, lettera c), della RTDG, relativamente al gas naturale e ai gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate.
- 4.3 La Cassa provvede, entro 5 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l’invio della documentazione di cui all’Articolo 3.

Articolo 5

Verifiche e controlli

- 5.1 La Cassa verifica, anche mediante controlli a campione, avvalendosi, ove necessario, di informazioni e dati forniti dai distributori territorialmente competenti, la sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2.2, nonché la veridicità della documentazione di cui all’Articolo 3.
- 5.2 Qualora, in esito ai controlli di cui al comma 5.1, risulti che l’esercente la vendita ha indebitamente percepito le anticipazioni di cui al comma 4.1, il medesimo esercente provvede a versare alla Cassa, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della medesima dei risultati dei controlli, gli importi indebitamente anticipati al lordo degli interessi calcolati applicando il tasso massimo previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.
- 5.3 In caso di dichiarazione non veritiera dell’esercente la vendita sono fatte salve le conseguenze previste dalla legge, ivi comprese quelle di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Articolo 6

Disposizioni in materia di morosità

- 6.1 Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com, nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il termine di cui all’Articolo 1, non si applica la disciplina relativa alle sospensioni per morosità. A tal fine:
- a) il distributore non dà seguito alle richieste di sospensione per morosità presentate dall’esercente la vendita e, nel caso abbia già eseguito una richiesta di sospensione, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa;
 - b) l’esercente la vendita si astiene dal presentare una richiesta di sospensione per morosità al distributore.
- 6.2 Le previsioni di cui al comma 6.1 valgono, in quanto compatibili, anche per il caso di diminuzione di potenza ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08.

Articolo 7

Differimento dei termini per tempistiche previste dall'Autorità

- 7.1 Per i produttori siti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 sono differite di 90 giorni, a decorrere dal 20 maggio 2012, le tempistiche previste dal TICA.
- 7.2 Per i distributori operanti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo sono sospese per 60 giorni, a decorrere dal 20 maggio 2012, le tempistiche previste dal TICA relativamente agli impianti di produzione siti nelle medesime province.
- 7.3 Per le imprese di distribuzione del gas naturale aventi sede legale nei comuni identificati all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 74/12, la conclusione della raccolta dati "Telegestione gas", di cui al comma 11.1, lettera a), della deliberazione ARG/gas 155/08, è prorogata al 30 settembre 2012.
- 7.4 Per le imprese distributrici di energia elettrica, per le cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, aventi sede legale nei comuni identificati all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 74/12 la raccolta dati "Telegestione dei misuratori di bassa tensione" di cui all'art.10 della deliberazione n. 292/06, è prorogata al 30 settembre 2012.
- 7.5 Le scadenze previste dai commi 7.1, 51.3 e 51.7 della RTDG sono prorogate di 90 giorni.
- 7.6 Le determinazioni tariffarie dell'Autorità che necessitano dei dati di cui al comma 7.1 della RTDG sono assunte in via provvisoria d'ufficio, secondo i criteri fissati nell'articolo 7 della RTDG.
- 7.7 Per le imprese aventi sede legale nei comuni identificati all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 74/12, i termini stabiliti dal TIU per l'invio dei conti annuali separati relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2010 (esercizio 2011) sono prorogati di 90 giorni.
- 7.8 Per le imprese aventi sede legale nei comuni identificati all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 74/12, i termini previsti dal comma 4. e dal comma 7. della determinazione 6/10 per l'invio delle comunicazioni obbligatorie in materia di separazione funzionale relative all'anno 2012 sono prorogati di 90 giorni.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 Il presente provvedimento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro degli Interni, al Capo Dipartimento della Protezione Civile, al Presidente della Regione Emilia Romagna, al Presidente della Regione Lombardia, al Presidente della Regione Veneto e alla Cassa.
- 8.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni